

# Regolamento di Servizio Guardie Ecologiche Volontarie

## DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Ente Organizzatore del Servizio
- Art. 3 – Finalità del Servizio

## ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- Art. 4 – Modalità Organizzative del Servizio di Vigilanza Ecologica
- Art. 5 – Responsabile del Servizio di Vigilanza Ecologica
- Art. 6 – Compiti del Responsabile del Servizio
- Art. 7 – Compiti dei Coordinatori di zona
- Art. 8 – Guardie Ecologiche Volontarie
- Art. 9 – Requisiti per poter acquisire l’incarico di Guardia Ecologica Volontaria
- Art.10 – Corsi di aggiornamento e Bandi
- Art.11 – Incarico di Guardia Ecologica Volontaria

## CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- Art. 12 – Funzioni e doveri delle Guardie Ecologiche Volontarie
- Art. 13 – Trasmissione verbali e rapporti
- Art. 14 – Funzioni sanzionatorie
- Art. 15 – Guardie Ecologiche Onorarie
- Art. 16 – Patrocinio Legale
- Art. 17 – Irregolarità nello svolgimento del servizio di guardia ecologica volontaria
- Art. 18 – Responsabilità e tutela
- Art. 19 – Sospensione volontaria
- Art. 20 – Dotazioni del Servizio
- Art. 21 – Rifornimento automezzi
- Art. 22 – Manutenzione mezzi ed attrezzature
- Art. 23 – Spese di viaggio, di trasferta e varie
- Art. 24 – Rimborso spese
- Art. 25 – Dotazioni delle Guardie
- Art. 26 – Copertura Assicurativa

## DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 27 – Norma finale

# **Titolo I**

## **Disposizioni Generali**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica, istituito dalla Provincia di Cremona, ai sensi dell'art.2 del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952 convertito in legge 508/1936, del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, della L.R. 28 febbraio 2005 nr. 9 "Nuova disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica" così come modificata ed integrata dalla L.R. 06 Maggio 2008 n.14, nonché delle disposizioni statali, regionali e provinciali in materia.

### **Art. 2**

#### **Ente Organizzatore del Servizio**

Il Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria è annesso al Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona che, sulla base delle direttive approvate dalla Regione, esercita funzioni di coordinamento e organizzazione del Servizio per il territorio provinciale.

Al Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica appartengono le Guardie Ecologiche Volontarie (di seguito G.E.V.) che, avendo superato regolarmente l'esame teorico-pratico davanti alla Commissione regionale, ottengono il rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata, ai sensi degli artt. 133-138 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, nr. 773.

### **Art. 3**

#### **Finalità del Servizio**

Il Servizio di Vigilanza Ecologica è svolto dalle Guardie Ecologiche Volontarie secondo le modalità stabilite del presente Regolamento. Le finalità del Servizio sono:

- favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura ed il territorio, per la loro tutela e per una razionale gestione delle risorse ambientali;
- promuovere l'informazione sulla normativa vigente in materia ambientale;
- concorrere alla protezione dell'ambiente e alla vigilanza in materia ecologica, nonché all'accertamento delle violazioni di disposizioni in materia ecologica, secondo le normative vigenti;
- offrire la propria disponibilità alle autorità competenti in caso di calamità o di disastri ecologici a livello territoriale;
- collaborare con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e per il monitoraggio ambientale;

- promuovere e favorire la conoscenza della natura e dei problemi di tutela ambientale;
- partecipare ad iniziative volte a sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla salvaguardia dell'ambiente.

## **Titolo II Organizzazione del Servizio**

### **Art. 4 Modalità Organizzative del Servizio di Vigilanza Ecologica**

La Provincia di Cremona costituisce un Ufficio di Coordinamento, individuato nel Servizio Caccia e Pesca – Settore Agricoltura e Ambiente.

La Sede operativa del Gruppo G.E.V della Provincia di Cremona è presso gli Uffici del Settore Agricoltura e Ambiente.

### **Art. 5 Responsabile del Servizio di Vigilanza Ecologica**

La figura del Responsabile del Servizio di Vigilanza è individuata nel Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente. Il Dirigente può delegare la Posizione Organizzativa del Servizio o un Istruttore Tecnico del Settore.

### **Art. 6 Compiti del Responsabile del Servizio**

Il Responsabile del Servizio di Vigilanza:

- verifica l'operato delle G.E.V. e vigila sul buon andamento del servizio;
- convoca periodicamente le guardie ecologiche, fornendo ad esse tutti gli elementi conoscitivi sugli atti amministrativi, i programmi, i piani e le iniziative che interessano le attività da svolgere nel territorio di competenza;
- predispone gli ordini di servizio indicando le zone dove questo deve essere espletato, nonché le modalità e la durata e contemperando la disponibilità delle guardie con le esigenze di servizio;
- cura la distribuzione delle dotazioni personali e vigila sul corretto uso e la manutenzione dei mezzi collettivi destinati al servizio;
- riceve e inoltra alle autorità competenti i verbali redatti dalle guardie ecologiche;

- comunica alla competente struttura organizzativa della Giunta regionale la denuncia di eventi dannosi ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato)
- richiede periodicamente il rinnovo della nomina a guardia giurata e dei tesserini personali regionali;
- cura il rendiconto annuale dei fondi, da trasmettere alla Regione entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo, unitamente ad una relazione sull'attività svolta;
- predispone programmi di rilevamento ambientale riservati alle guardie ecologiche volontarie in possesso di un brevetto di specializzazione; l'attività di rilevamento ambientale può essere esplicata, previo accordi con gli enti interessati sull'intero territorio regionale;
- individua tra le guardie ecologiche volontarie un responsabile per la verifica dello stato di manutenzione dei mezzi di servizio;
- nomina all'interno del servizio uno o più Coordinatori di zona. Il Coordinatore delle G.E.V dura in carica tre anni; in caso di indisponibilità temporanea, il Responsabile del Servizio può individuare un sostituto scelto tra le G.E.V. disponibile ad assumere l'incarico. Il Responsabile, sentito il Dirigente del Settore, può sostituire il Coordinatore, in modo inappellabile con atto motivato, prima della scadenza dei tre anni, nel caso lo stesso non svolga correttamente tutti i compiti previsti dal presente regolamento.

## **Art. 7**

### **Compiti dei Coordinatori di zona**

-

Il Coordinatore di zona avrà il compito di:

- rapportarsi costantemente con il Responsabile del Servizio e coadiuvare per il buon funzionamento delle attività;
- controllare, congiuntamente alla guardia ecologica responsabile dei mezzi, la perfetta efficienza dei mezzi in dotazione, facendo periodico rapporto al Responsabile;
- consegnare al Responsabile del Servizio, ogni fine mese, i fogli di viaggio delle vetture con le relative ricevute del carburante effettuato;
- verificare la perfetta regolarità dei verbali e/o rapporti di servizio e trasmetterli al Responsabile del Servizio;
- nel caso di verbali di segnalazione incompleti o non esaustivi il Coordinatore provvede direttamente, o tramite le guardie ecologiche della propria zona, a far eseguire tutti gli accertamenti ritenuti necessari;
- raccogliere le segnalazioni verbali delle guardie ecologiche volontarie e quindi comunicare con il responsabile del servizio per adottare i provvedimenti del caso;

- raccogliere con cadenza quindicinale la disponibilità delle Guardie Ecologiche Volontarie, in merito all'effettuazione dei servizi, dandone poi comunicazione al Responsabile del Servizio, affinché provveda all'emanazione degli ordini di servizio.

## **Art. 8**

### **Guardie Ecologiche Volontarie**

Le Guardie Ecologiche sono guardie **NON ARMATE** incaricate dalla Provincia di Cremona a svolgere le funzioni individuate all'art. 3 del presente Regolamento, a titolo volontario e gratuito, nell'ambito della circoscrizione territoriale della Provincia di Cremona, ai sensi della L.R. 28 febbraio 2005 nr. 9 così come modificata ed integrata dalla L.R. 06 Maggio 2008 n.14.

## **Art. 9**

### **Requisiti per poter acquisire l'incarico di guardia ecologica volontaria**

I requisiti necessari per poter acquisire l'incarico di guardia ecologica volontaria, ai sensi della normativa vigente, sono i seguenti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea e maggiorenne;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver subito condanne penali definitive;
- possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che la rendano idonea al Servizio;
- frequentare i corsi di formazione ed effettuare l'addestramento pratico;
- superare l'esame teorico-pratico davanti alla commissione regionale di cui all'art. 5 della L.R. 28/02/2005 n. 9 e succ. modif.;
- conseguire la nomina a guardia giurata mediante l'acquisizione del Decreto Prefettizio.

## **Art. 10**

### **Corsi di aggiornamento e Bandi**

La Provincia di Cremona, al fine di favorire una sempre maggiore conoscenza dei valori naturali e della legislazione ambientale promuove, sulla base delle direttive regionali, corsi di aggiornamento per le Guardie Ecologiche Volontarie ed in funzione delle necessità del Servizio, pubblica e promuove bandi per reclutare nuove Guardie.

**Art. 11**  
**Incarico di Guardia Ecologica Volontaria**

La Provincia di Cremona conferisce l'incarico di guardia ecologica volontaria ai volontari nominati guardie giurate; il decreto di incarico individua l'ambito territoriale di competenza e le norme oggetto del potere di accertamento in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'art. 3 comma 1 della L.R. 28/02/2005 n. 9 e successive modificazioni.

Il potere di accertamento può essere esteso alle norme contenute in regolamenti di parchi regionali, province, comunità montane e comuni capoluogo di provincia, previa intesa con gli stessi.

Alle G.E.V. che hanno frequentato con profitto specifici corsi in materia di controllo sull'attività venatoria e/o piscatoria possono essere affidati anche i relativi poteri di accertamento.

La guardia ecologica è ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo aver prestato giuramento davanti al Sindaco del Comune di residenza.

**Titolo III**  
**Criteri di organizzazione del servizio**

**Art.12**  
**Funzioni e doveri delle Guardie Ecologiche Volontarie**

Le Guardie Ecologiche Volontarie svolgono le funzioni volte a realizzare le finalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento. Nell'espletamento delle proprie funzioni la Guardia Ecologica Volontaria oltre a quanto previsto dalle normative nazionali e regionali deve:

1. assicurare almeno quattordici ore di servizio mensili, dando comunicazione al Responsabile del Servizio della disponibilità quindicinale, di giornate e di orari;
2. svolgere le proprie funzioni esclusivamente nei modi, orari e località indicate nell'ordine di servizio redatto dal Responsabile;
3. operare con prudenza, diligenza e perizia;
4. compilare in modo chiaro e completo i formulari ed i rapporti di servizio nonché i verbali facendoli pervenire senza ritardo al Responsabile del Servizio, tramite il Coordinatore;
5. qualificarsi esibendo il tesserino personale;

6. portare il distintivo approvato dal Prefetto ai sensi dell'articolo 254 del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635;
7. usare con cura i mezzi e le attrezzature in dotazione;
8. collaborare con gli altri volontari e garantire una partecipazione attiva alla vita del gruppo, anche intervenendo alle periodiche riunioni di servizio;
9. svolgere il servizio di vigilanza sempre almeno in coppia; eventuali eccezioni devono essere autorizzate dal Responsabile del Servizio.

Al fine dell'espletamento del servizio le Guardie Ecologiche Volontarie che siano lavoratori dipendenti, hanno diritto di usufruire, nel rispetto della normativa vigente, delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale o d'ufficio.

### **Art. 13**

#### **Trasmissione verbali e rapporti**

I processi verbali di accertamento e di segnalazione, ai sensi dall'art. 17 della legge 689/81, devono tempestivamente essere trasmessi al Responsabile del Servizio o all'Ufficio competente che provvederà all'esecuzione delle successive procedure di legge.

I rapporti di servizio relativi alle attività di accertamento sanzionatorio, nonché ad ogni altra segnalazione che le G.E.V riterranno di far pervenire alla Provincia di Cremona, dovranno essere indirizzate tempestivamente al Responsabile del Servizio.

### **Art. 14**

#### **Funzioni sanzionatorie**

Le Guardie Ecologiche Volontarie possono esercitare funzioni sanzionatorie per le violazioni previste dal Decreto del Presidente della Giunta regionale.

### **Art. 15**

#### **Guardie Ecologiche Onorarie**

Le Guardie Ecologiche Volontarie che abbiano svolto il servizio di vigilanza ecologica continuativamente per la durata di almeno dieci anni possono rinunciare allo svolgimento del servizio e richiedere all'ente di appartenenza l'iscrizione nell'elenco provinciale delle Guardie Ecologiche Onorarie (G.E.O).

Le Guardie Ecologiche Onorarie offrono la propria disponibilità all'Ente per collaborare in attività di:

- informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
- raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e monitoraggio ambientale.

Il Responsabile del Servizio assicura il coordinato svolgimento delle attività delle Guardie Ecologiche Volontarie e delle Guardie Ecologiche Onorarie.

In particolare la Guardia Ecologica Onoraria:

- partecipa con le Guardie Ecologiche Volontarie alle riunioni di servizio programmate, per lo svolgimento delle attività richieste in modo coordinato con le altre Guardie Ecologiche;
- segnala al Coordinatore di zona gli eventuali problemi o esigenze riscontrate durante l'attività pratica, formulando proposte migliorative ed innovative per la totalità delle Guardie Ecologiche.

### **Art. 16** **Patrocinio Legale**

La Provincia di Cremona, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile e/o penale nei confronti di una G.E.V. o di una G.E.O., per fatti connessi all'espletamento delle funzioni attribuite, assume a proprio carico ogni onere di difesa sin dall'inizio del procedimento facendo assistere la G.E.V. o la G.E.O. dal legale della Provincia di Cremona, a condizione che non sussistano conflitti di interesse.

In caso di procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, la Provincia di Cremona chiederà la restituzione all'interessato di tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni ordine e grado.

### **Art. 17** **Irregolarità nello svolgimento del servizio di Guardia Ecologica Volontaria**

Come disciplinato dal titolo II del presente Regolamento, il Responsabile del Servizio prende atto di ogni irregolarità riscontrata nello svolgimento dei compiti assegnati ed addebitabili al comportamento delle Guardie Ecologiche Volontarie.

Di tali fatti chiede motivazione scritta alla guardia, la quale entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, può presentare controdeduzioni scritte o richiedere di essere personalmente sentita.

In mancanza di ciò, nonché nel caso in cui le controdeduzioni stesse non siano ritenute tali da poter modificare la valutazione delle irregolarità contestate, il Dirigente del Settore, sentito il Responsabile del Servizio, comunicherà tali fatti entro 5 giorni al Questore e al Prefetto.

Il Questore in base al testo unico della legge di pubblica sicurezza, Regio Decreto n. 773 del 18/06/31, esercita diretta vigilanza sul servizio svolto dalle Guardie Ecologiche Volontarie ed, in caso di inosservanza da parte di una Guardia Ecologica

Volontaria, può sospenderla immediatamente dal servizio. I provvedimenti di sospensione o di revoca vengono immediatamente comunicati al Prefetto competente in ottemperanza a quanto disposto dell'art. 9 della L.R. 28/02/2005 n. 9 e successive modificazioni. Al Prefetto compete la revoca del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata della Guardia Ecologica Volontaria.

Qualora le irregolarità fossero giudicate gravi e/o compromettenti per il regolare espletamento delle funzioni di G.E.V. l'Ente organizzatore può revocare l'incarico di nomina a Guardia Ecologica Volontaria.

In tal caso la Guardia Ecologica Volontaria dovrà restituire all'Ente organizzatore il tesserino, il distintivo e tutte le attrezzature in dotazione.

### **Art. 18** **Responsabilità e Tutela**

La Provincia di Cremona, nei confronti delle GEV, è esonerata ad ogni altro e qualsiasi obbligo ed onere che non sia espressamente richiamato nel presente regolamento, né previsto dalla normativa vigente. Eventuali responsabilità civili o penali, causate da comportamenti posti in essere dalle Guardie Ecologiche Volontarie facenti parte del Servizio GEV, rimangono a carico dei singoli interessati, con esplicito esonero da ogni responsabilità della Provincia.

### **Art. 19** **Sospensione volontaria**

Qualora la Guardia Ecologica, per causa di forza maggiore o di esigenze personali o familiari debitamente documentate, sia impossibilitata a svolgere con efficacia il proprio incarico, può richiedere preventivamente al Responsabile del Servizio la sospensione volontaria del servizio fino ad un massimo di 12 mesi nell'arco dei cinque anni di validità del decreto di nomina a G.E.V.

Al termine del periodo di sospensione la guardia deve rientrare in servizio, pena la proposta di avvio del procedimento di cui all'art 9 della L.R. 28/02/2005 n. 9 e successive modificazioni.

### **Art.20** **Dotazioni del Servizio**

Il materiale e le attrezzature in dotazione sono inventariati in apposito registro presso il Patrimonio e Provveditorato della Provincia. Le GEV sono personalmente responsabili dell'uso delle dotazioni.

Ogni impiego di materiale e attrezzature fuori dalla sede dovrà essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.

In caso di necessità è possibile utilizzare altri automezzi della Provincia di Cremona rispettando le norme vigenti che ne regolamentino l'uso, previa richiesta al

Responsabile del Servizio e preventiva autorizzazione del Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente.

In caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico, le Guardie Ecologiche Volontarie collaborano con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso.

### **Art. 21**

#### **Rifornimento automezzi**

Le Guardie Ecologiche Volontarie provvedono al rifornimento degli automezzi utilizzando i distributori convenzionati e individuati dalla Provincia di Cremona.

Nei casi di emergenza in cui non sia possibile fare rifornimento presso i distributori convenzionati con l'Ente, le G.E.V. provvederanno direttamente al rifornimento degli automezzi, previa autorizzazione del Responsabile.

La restituzione alle G.E.V. della relativa spesa anticipata verrà effettuata a seguito di presentazione di regolari pezze giustificative preventivamente liquidate con atto del Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente.

### **Art. 22**

#### **Manutenzione mezzi ed attrezzature**

La manutenzione ordinaria dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Servizio di Vigilanza Ecologica e l'eventuale soccorso stradale, verranno, su disposizione del Responsabile del Servizio, effettuate dalle Ditte già convenzionate con la Provincia di Cremona.

In caso di emergenza, laddove non sia possibile avvalersi delle Ditte convenzionate con la Provincia, le G.E.V. provvederanno direttamente al soccorso degli automezzi, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio.

La restituzione alle G.E.V. della relativa spesa anticipata verrà effettuata a seguito della presentazione di regolari pezze giustificative liquidate con atto del Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente.

### **Art. 23**

#### **Spese di viaggio, di trasferta e varie**

In caso di particolare necessità il Dirigente del Settore e il Responsabile del Servizio possono autorizzare servizi il cui espletamento comporti delle spese vive (pernottamenti, telefonate di servizio, spese postali, etc.) che verranno interamente rimborsate dietro presentazione di regolare documentazione vistata e liquidata dal Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente.

Le Guardie Ecologiche Volontarie, nel solo caso di particolare urgenza o emergenza, possono essere autorizzate dal Dirigente del Settore e dal Responsabile del Servizio, all'uso dell'automezzo privato per l'espletamento delle loro funzioni. La Provincia

fornisce la copertura assicurativa KasKo per l'utilizzo del mezzo di proprietà della G.E.V., previa compilazione di apposito registro.

Le spese sostenute saranno rimborsate sulla base delle disposizioni vigenti per i dipendenti provinciali.

Nel caso in cui sussistano spese inerenti a pasti, esse verranno rimborsate nei limiti degli importi fissati dalla Provincia.

#### **Art. 24** **Rimborso spese**

Le spese di cui agli art. 21-22-23 verranno rimborsate alle G.E.V. mediante mandato di pagamento emesso dal Settore Patrimonio e Provveditorato, previo provvedimento di liquidazione da parte del Dirigente del Settore Agricoltura Ambiente.

Per la partecipazione a Corsi di aggiornamento e per interventi in caso di protezione civile, le spese sostenute dalla G.E.V. verranno rimborsate, previa presentazione di idonea documentazione e liquidate dal Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente.

#### **Art. 25** **Dotazioni delle Guardie**

Ad ogni Guardia Ecologica Volontaria, compatibilmente con la disponibilità finanziaria del Servizio, viene assegnata la dotazione individuale disposta ed individuata dalla delibera della Giunta regionale 6 luglio 2011 n. IX/1951 "Definizione delle caratteristiche dei capi di abbigliamento delle Guardie Ecologiche Volontarie"

Della dotazione assegnata ad ogni Guardia Ecologica Volontaria verrà redatto apposito verbale di consegna.

Ad ogni Guardia ecologica volontaria viene assegnato:

- il decreto di nomina a Guardia particolare giurata rilasciato dal prefetto ai sensi dell'art. 133 del TU. delle leggi di pubblica sicurezza;
- il decreto del Dirigente del Settore Agricoltura Ambiente con cui viene conferito l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria;
- il tesserino di riconoscimento con fotografia rilasciato dalla Regione Lombardia;
- il distintivo del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica predisposto dalla Regione Lombardia così come previsto dalla D.g.r 18 Novembre 2009 n. 8/10557.

Durante il servizio le Guardie Ecologiche Volontarie dovranno sempre avere con loro il tesserino di riconoscimento e tenere in vista il distintivo del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica. La Guardia Ecologica Volontaria che cessa il rapporto di servizio con la Provincia di Cremona è tenuta a riconsegnare quanto ricevuto in dotazione.

**Art. 26**  
**Copertura Assicurativa**

Tutte le Guardie Ecologiche sono assicurate a cura della Regione Lombardia per la responsabilità civile verso terzi, per l'uso dei Mezzi di servizio e contro i rischi di infortuni nell'espletamento del servizio stesso.

**Titolo IV**  
**Disposizioni finali**

**Art. 27**  
**Norma finale**

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si farà riferimento alle disposizioni normative statali e regionali al momento vigenti per il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica, alla Legge 266/91 (Legge quadro sul volontariato), nonché alle norme statali e regionali adottate in materia.

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento si procederà all'individuazione del numero e dei nominativi dei Coordinatori di zona per il prossimo triennio.

Cremona, lì Marzo 2014